

Allegato alla deliberazione n. 53 del 15/4/2019

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI  
PER L'ACCERTAMENTO DEI PREZZI  
ALL'INGROSSO

testo vigente

REGOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DEI  
PREZZI ALL'INGROSSO DA PARTE DELLE  
CAMERE DI COMMERCIO

nuovo testo  
(con modifiche al 2.4.19)

## **Art. 1 - Finalità e definizioni**

Il presente regolamento disciplina l'attività e le modalità con le quali la Camera di Commercio di Brescia provvede alla rilevazione dei prezzi. Ai fini del presente regolamento:

- per "prezzi all'ingrosso" si intendono i prezzi praticati nelle transazioni tra produttori e grossisti;
- per "prezzi al consumo" si intendono i prezzi praticati nelle transazioni tra dettaglianti e consumatori privati;
- per "transazione" si intende l'atto economico-giuridico che pone in essere l'obbligo da parte del venditore di trasferire al compratore la libera disponibilità di una merce o di un bene, al prezzo pattuito;
- per "rilevazione dei prezzi" l'accertamento delle quotazioni medie delle merci o dei beni effettuato dalla Camera di Commercio di Brescia tramite le proprie Commissioni;
- per "ufficio" l'ufficio prezzi della Camera di Commercio di Brescia.

## **Articolo 1 – Finalità e definizioni**

1. Il presente regolamento disciplina le attività di rilevazione dei prezzi all'ingrosso effettuate presso la Camera di Commercio di Brescia.

2. Il presente regolamento disciplina in particolare:  
a) il funzionamento e l'attività delle Commissioni per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso istituite presso la Camera di Commercio di Brescia;  
b) le modalità per la rilevazione d'ufficio, nel caso in cui non sia possibile procedere alla rilevazione dei prezzi da parte delle Commissioni o nel caso di merci per la cui rilevazione non siano state istituite delle apposite Commissioni.

3. Ai fini del presente regolamento:

- a) per "prezzi all'ingrosso" si intendono i prezzi praticati nelle transazioni tra operatori economici;
- b) per "transazione" si intende l'atto economico-giuridico che pone in essere l'obbligo da parte del venditore di trasferire al compratore la libera disponibilità di una merce o di un bene, al prezzo pattuito;
- c) per "rilevazione dei prezzi" si intende la rilevazione dei prezzi indicativi dei beni e/o dei servizi effettuato dalla Camera di Commercio di Brescia;
- d) per "forcella di prezzo" si intende l'intervallo tra prezzo medio minimo e prezzo medio massimo rilevato per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali.

## Art. 2 – Rilevazione dei prezzi all'ingrosso

La Camera di Commercio di Brescia procede alla rilevazione dei prezzi all'ingrosso secondo le norme vigenti e il presente regolamento.

La rilevazione dei prezzi ha per oggetto:

- 1 – le merci o i beni per i quali la Camera di Commercio è tenuta a svolgere specifiche rilevazioni dalle norme vigenti, oppure dagli specifici provvedimenti di emanazione ministeriale;
- 2 – le merci o i beni aventi un mercato considerevole sul territorio provinciale;
- 3 – particolari produzioni per le quali si ritenga opportuno pervenire ad una quotazione;
- 4 – le merci o i beni per i quali vi sia una specifica richiesta di fissazione del prezzo da parte di operatori economici, associazioni di categoria, enti pubblici, consumatori privati.

Scopo della rilevazione è pervenire alla fissazione, per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali, di un prezzo medio, minimo e massimo, depurato di eventuali sconti alla clientela, maggiorazioni per particolari specificazioni quantitative, ecc., che possa costituire, secondo le norme vigenti, un valore di riferimento per ogni utilizzo in ambito pubblico o privato. La rilevazione dei prezzi si riferisce sempre a transazioni avvenute in periodi precedenti e non assume in alcun caso la connotazione di quotazione fissata per le transazioni future.

Nelle certificazioni e pubblicazioni dei prezzi rilevati, nonché nei verbali delle Commissioni Prezzi, deve sempre essere riportato chiaramente l'intervallo temporale a cui si riferiscono le quotazioni medie, minime e massime osservate.

## Articolo 2 – Rilevazione dei prezzi all'ingrosso

1. La Camera di Commercio procede, per compito istituzionale, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 lettera c) della legge 580/1993, così come modificato dal D.Lgs. n. 219/2016, alla rilevazione dei prezzi all'ingrosso secondo le modalità previste negli articoli seguenti.

2. La rilevazione dei prezzi all'ingrosso ha per oggetto:

- a) i prezzi all'ingrosso delle merci o i beni indicati nelle norme vigenti;
- b) i prezzi all'ingrosso delle merci o i beni aventi un mercato considerevole a livello locale;
- c) i prezzi all'ingrosso di particolari produzioni per le quali si ritenga opportuno pervenire ad una rilevazione;
- d) i prezzi all'ingrosso delle merci o i beni per i quali vi sia una specifica e giustificata richiesta di rilevazione del prezzo da parte di operatori economici, associazioni di categoria ed enti pubblici;

3. Scopo della rilevazione è di norma giungere all'individuazione, per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali, di una "forcella di prezzi" costituita da un prezzo medio minimo e da un prezzo medio massimo, depurati di sconti alla clientela, maggiorazioni per particolari specificazioni qualitative etc., che possano costituire un valore indicativo di riferimento per i vari possibili utilizzi in ambito pubblico e/o privato.

4. La Camera di Commercio può procedere, in alternativa alla rilevazione di cui al comma precedente, all'individuazione di un prezzo medio, motivandone la scelta all'atto della costituzione della Commissione.

5. La rilevazione dei prezzi si riferisce sempre a transazioni avvenute in periodi precedenti alla rilevazione stessa e non assume in alcun caso la connotazione di quotazione fissata per le transazioni future.

6. Nelle certificazioni e pubblicazioni dei prezzi rilevati, nonché nei verbali delle Commissioni prezzi, deve sempre essere riportato chiaramente l'intervallo temporale a cui si riferiscono i prezzi rilevati.

7. Per le peculiari caratteristiche del settore delle Opere Edili ed Impiantistiche, la relativa rilevazione dei prezzi sarà disciplinata da un apposito addendum al presente regolamento.

### **Art. 3 – Modalità di rilevazione**

La rilevazione dei prezzi avviene, salvo le eccezioni previste dal presente regolamento, mediante l'attività delle Commissioni specificamente costituite, di cui al successivo art. 4, formate da operatori economici ed esperti nelle materie oggetto della rilevazione.

### **Articolo 3 – Modalità di rilevazione**

1. La rilevazione dei prezzi può avvenire nei seguenti modi:

a) mediante una o più Commissioni Prezzi, istituite dalla Giunta della Camera di Commercio e formate da operatori economici sulla base di quanto stabilito nell'articolo 6 del presente Regolamento;

b) mediante rilevazione diretta, a cura dell'ufficio camerale competente, mediante interpello delle unità produttive o commerciali nei settori oggetto della rilevazione.

2. La scelta della modalità di rilevazione di cui al comma precedente è operata dalla Giunta Camerale, su proposta del Segretario Generale della Camera di Commercio, sentito il parere dell'Ufficio camerale competente.

## **Art. 12 – Pubblicazione dei prezzi rilevati**

La Camera di Commercio di Brescia provvede a diffondere i prezzi medi, minimi e massimi in appositi listini prezzi, inserendo gli stessi nelle relative pagine del Sito informatico della Camera di Commercio. A richiesta sono posti in vendita al pubblico, anche in abbonamento postale, ad un prezzo stabilito dalla Giunta della Camera di Commercio di Brescia, tenuto conto dei costi di stampa e spedizione.

In caso di urgenza, o a seguito di specifica richiesta, è facoltà dell'Ufficio anticipare telefonicamente o con mezzi telematici i prezzi medi, minimi e massimi contenuti nei listini agli utenti agli operatori del settore ed a chi lo richieda.

A seguito di specifica richiesta e dietro pagamento di un diritto di segreteria fissato dalla Giunta Camerale, l'Ufficio può altresì rilasciare certificazioni relative ai prezzi medi rilevati dalle Commissioni.

## **Articolo 4 – Pubblicazione dei prezzi rilevati**

1. La Camera di Commercio provvede a diffondere in appositi listini la "*forcella di prezzi*", composta da un prezzo medio minimo ed un prezzo medio massimo, ovvero, un prezzo medio come previsto all'art. 2, comma 3, rilevati per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali. Tali listini sono diffusi dalla Camera di Commercio anche attraverso la pubblicazione nelle relative pagine del sito web istituzionale.

2. Al fine di fornire una rappresentazione sistematica e ordinata delle dinamiche di prezzo, la Camera di Commercio, in una apposita sezione del listino di cui al comma 1, può pubblicare il prezzo quotato per il medesimo prodotto presso la locale Sala di contrattazione, ove presente, oppure i prezzi quotati presso le altre Borse Merci o Sale di contrattazione di interesse per l'economia della circoscrizione di competenza della Camera di commercio, nonché le eventuali quotazioni rilevate dalla Borsa Merci Telematica per il periodo di riferimento. La composizione del listino viene effettuata avendo cura di garantire trasparenza delle fonti e delle diverse modalità di rilevazione.

3. Nel caso in cui nei settori agricoli, agroalimentari ed ittici oggetto di rilevazione venga istituita una specifica Commissione Unica Nazionale ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.M. 31 marzo 2017, n. 72, la Camera di Commercio – in conformità a quanto previsto all'art. 7, comma 2 del richiamato Decreto – sospende le corrispondenti rilevazioni dei prezzi e pubblica nei predetti listini i prezzi indicativi formulati dalle corrispondenti C.U.N.

4. Per la diffusione a livello nazionale dei dati e delle informazioni contenute nei listini, la Camera di Commercio può avvalersi di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.

## **Art. 7 – Compiti delle Commissioni Prezzi**

Le Commissioni Prezzi svolgono i seguenti compiti:

- assumono le decisioni in merito alle modalità di rilevazione dei prezzi;
- selezionano le voci da inserire nella rilevazione;
- individuano le unità di misura delle merci quotate;
- predispongono eventuali note metodologiche esplicative, attenendosi alle norme vigenti e a quanto stabilito all'atto di istituzione;
- procedono alla rilevazione dei prezzi medi, anche con indicazione di valori minimi e massimi, almeno secondo la periodicità fissata nell'atto di istituzione.

## **Articolo 5 – Compiti**

1. Le Commissioni Prezzi svolgono i seguenti compiti:

a) procedono, per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali, alla rilevazione di una "*forcella di prezzi*", da un prezzo medio minimo ad un prezzo medio massimo, ovvero da un prezzo medio come previsto all'art. 2, comma 3, depurati di sconti alla clientela, maggiorazioni per particolari specificazioni qualitative, etc., che possano costituire, secondo le norme vigenti ed in particolare con riferimento all'articolo 1474 del codice civile, un valore indicativo di riferimento per ogni utilizzo in ambito pubblico e/o privato;

b) propongono alla Giunta della Camera di Commercio la modifica, l'aggiornamento e l'integrazione delle voci merceologiche oggetto di rilevazione dei prezzi, attenendosi alle norme vigenti;

c) modificano, aggiornano e integrano i parametri qualitativi e le unità di misura delle merci rilevate, predisponendo eventuali note metodologiche esplicative, attenendosi alle norme vigenti.

---

#### **Art. 4 - Composizione delle Commissioni Prezzi**

Le Commissioni sono istituite dalla Giunta camerale. Il numero dei componenti delle Commissioni è variamente determinato, fra un minimo di 7 ed un massimo di 25, al momento della loro istituzione, sulla scorta delle designazioni raccolte, in relazione all'esigenza di assicurare le adeguate competenze tecniche all'espletamento delle funzioni e un adeguato equilibrio fra i diversi organismi rappresentativi degli operatori del settore merceologico oggetto della rilevazione.

I componenti delle commissioni vengono scelti in particolare tra:

- operatori economici, segnalati dalle Associazioni di categoria e/o da Enti pubblici, individuati fra coloro che, a garanzia del contraddittorio, appartengono alle diverse fasi di scambio proprie della filiera interessata;

- tecnici esperti operatori nei vari settori economici di interesse, ove la Camera di Commercio dovesse ritenere utile potere disporre di un ausilio tecnico a proprio supporto, anche nominati direttamente dall'Ente camerale in base a riconosciuti particolari requisiti di competenza e professionalità.

Ciascuna Associazione/Ente nel fornire i nominativi avrà cura di indicare la specializzazione di ogni operatore economico e di garantire la pluralità nella rappresentanza del mercato di riferimento per il raggiungimento della massima veridicità dei prezzi da formulare.

La Giunta camerale, di propria iniziativa o su proposta delle Associazioni di categoria, può provvedere ad istituire nuove commissioni, in ordine alla opportunità di rilevare i prezzi di altre categorie merceologiche.

La Giunta della Camera di Commercio può altresì provvedere, secondo necessità, sentite le relative Commissioni ed anche su loro diretta proposta, ad apportare variazioni alla composizione delle Commissioni stesse, anche una volta già costituite.

La deliberazione di Giunta di istituzione della Commissione deve riportare in sintesi le materie oggetto della rilevazione, avendo cura di:

- assicurare che all'interno della Commissione venga a crearsi un contraddittorio tra le parti;
- garantire una corretta rilevazione dei prezzi, prevedendo, ove necessario, la presenza di un congruo numero di esperti in ognuna delle materie oggetto della rilevazione.

Quando disposizioni normative nazionali o regionali lo prevedano espressamente, l'Ufficio prezzi provvede direttamente alla rilevazione dei prezzi presso le unità produttive o commerciali operanti nei settori oggetto della rilevazione, così come vi provvede in tutti gli altri casi utili ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali di competenza, per i quali la Giunta camerale non ritenga opportuno istituire una specifica commissione.

#### **Articolo 6 – Nomina**

1. Le Commissioni Prezzi sono nominate dalla Giunta della Camera di Commercio che – su proposta del Segretario Generale – stabilisce e predetermina, per ciascuna di esse, le categorie economiche ed il numero di componenti ottimali, a garanzia del più efficace contraddittorio fra gli operatori rappresentanti delle diverse fasi di scambio della filiera riferibile al prodotto oggetto di rilevazione.

2. La scelta dei componenti avviene tra coloro che hanno manifestato la propria candidatura a seguito di avviso pubblico approvato dal Segretario Generale.

3. La candidatura può essere presentata dal diretto interessato oppure da Associazioni di Categoria, Organizzazioni Professionali, Enti o Istituzioni. Nella candidatura l'interessato ovvero l'Associazione di Categoria indicano la relativa specializzazione nella filiera riferibile al prodotto oggetto di rilevazione.

4. Nel procedimento di nomina deve essere garantita la pluralità nella rappresentanza del mercato di riferimento, la non contemporanea presenza di soggetti provenienti da quelle imprese che rappresentano una quota predominante del predetto mercato, compatibilmente con le caratteristiche degli operatori del settore merceologico oggetto della rilevazione, ed il possesso dei requisiti di onorabilità, come l'assenza di condanne penali per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; l'assenza di provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici ed il godimento dei diritti civili e politici.

5. Laddove il numero delle candidature pervenute non garantisca il principio di rotazione e di equa rappresentanza delle parti contrapposte all'interno della filiera delle merci oggetto di rilevazione, la Giunta Camerale può integrare la composizione con la nomina di ulteriori componenti, comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo successivo.

## **Articolo 7 – Requisiti**

1. I componenti delle Commissioni sono scelti in modo che tutta la filiera delle merci oggetto di rilevazione sia adeguatamente rappresentata al fine di assicurare e rafforzare il principio del contraddittorio tra le parti.

2. Ciascun componente è nominato a titolo personale e deve assicurare l'impegno a rappresentare l'intero settore di riferimento e la disponibilità ad una fattiva, regolare ed obiettiva collaborazione, finalizzate al raggiungimento della massima veridicità dei prezzi da pubblicare.

3. I Commissari non devono presentare evidenti conflitti di interesse con le attività che dovranno essere svolte in seno alla Commissione. La verifica del rispetto dei requisiti richiesti dal presente Regolamento deve essere effettuata dalla Camera di Commercio, anche mediante l'acquisizione da parte degli interessati di apposite dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Ai designati componenti della Commissione sarà richiesto di accettare le norme di comportamento di cui all'articolo 11 del presente Regolamento.



## **Articolo 8 – Funzionamento**

1. Le funzioni di Presidente sono svolte da un componente della Commissione, nominato a maggioranza dagli altri componenti, nel rispetto del principio di rotazione ed equa rappresentanza delle parti contrapposte all'interno della filiera delle merci oggetto di rilevazione.
2. Può essere nominato un vicepresidente, sempre nel rispetto del principio di rotazione ed equa rappresentanza delle parti contrapposte all'interno della filiera delle merci oggetto di rilevazione.
3. Il Presidente ha il compito di regolare la discussione tra i rappresentanti di interessi contrapposti e proporre di deliberare sul prezzo, sulla base delle procedure di rilevazione previste nell'articolo 13 del presente Regolamento.
4. Il ruolo di segretario della Commissione è svolto da un funzionario camerale e funge da supporto al Presidente, nello svolgimento delle procedure di rilevazione di cui al successivo articolo 13. Tiene i contatti con i componenti della Commissione e redige il verbale, secondo le modalità indicate nell'articolo 12 del presente Regolamento.
5. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti esterni, nominati dalla Giunta della Camera di Commercio. Gli esperti esterni forniscono dati e informazioni di mercato utili ai lavori della stessa Commissione.

## **Art. 6 – Rinnovo delle Commissioni Prezzi**

Entro sessanta giorni dalla scadenza delle Commissioni Prezzi, l'Ufficio provvede a contattare le Associazioni di Categoria e gli Enti rappresentanti in seno all'organismo per richiedere la designazione di nuovi esperti oppure la conferma di quelli già in carica, assegnando un termine di quarantacinque giorni per la risposta, decorso il quale l'Ufficio prezzi, qualora non fosse pervenuta nessuna risposta, sollecita ulteriormente gli organismi suddetti a far pervenire allo stesso le designazioni proposte entro un termine stabilito. In caso di ulteriore mancata risposta nel termine assegnato, si intendono confermati gli esperti già in carica.

In occasione dei rinnovi, la Giunta provvede a verificare l'opportunità che nuovi organismi pubblici o privati, rispetto a quelli che già vi hanno provveduto in precedenza, designino esperti nelle Commissioni Prezzi.

La Giunta può provvedere, qualora ne ravvisi la necessità, anche in un momento intermedio del periodo di validità delle Commissioni, a nominare nuovi operatori economici e/o esperti scegliendoli anche fra quelli designati in occasione della costituzione delle Commissioni stesse, ma poi non nominati.

## **Articolo 9 – Durata e rinnovo**

1. I componenti delle Commissioni sono nominati per un triennio-
2. Entro novanta giorni prima della scadenza delle Commissioni Prezzi, la Camera di Commercio emana un avviso pubblico di cui all'art. 6 comma 2 per la presentazione delle candidature.
3. Al fine di garantire una idonea rotazione nello svolgimento della carica di componente, i singoli componenti delle Commissioni possono ricoprire tale ruolo per ulteriori due mandati consecutivi al primo.
4. Il raggiungimento di tale limite rende irricevibile una ulteriore candidatura della stessa persona per il successivo triennio, trascorso il quale il componente in questione diviene nuovamente eleggibile.

### **Art. 9 - Decadenza per prolungata assenza**

Su segnalazione dell'Ufficio, nel caso risulti compromesso il corretto svolgimento della rilevazione, possono essere rimossi dall'incarico, con apposito provvedimento del Presidente della Camera di Commercio, i componenti che facciano mancare la propria presenza per più di cinque riunioni consecutive senza presentare giustificazioni e senza recapitare all'Ufficio le indicazioni di prezzo anche con le modalità previste dall'art. 8. Di tale revoca viene data comunicazione all'Ente o Associazione che ha designato l'esperto revocato, assegnando contestualmente un congruo termine per una nuova designazione, salvo che, con provvedimento del Presidente della Camera di Commercio, venga stabilita una nuova composizione della Commissione, con un numero di esperti inferiore.

### **Articolo 10 – Decadenza e sostituzione**

1. La Giunta della Camera di Commercio, su segnalazione del Presidente della Commissione può procedere alla sostituzione di qualsiasi componente. La sostituzione avviene con le stesse modalità di nomina e nel rispetto dei criteri di composizione di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

2. I motivi della sostituzione possono essere:

- a) l'assenza consecutiva e non giustificata a più di 10 sedute durante l'anno;
- b) la compromissione di un corretto svolgimento della riunione con comportamenti contrari al Regolamento o che creano turbativa durante i lavori o per situazioni di conflitto d'interesse o di inadeguata rappresentatività degli interessi del settore di appartenenza, secondo quanto specificato nell'articolo 9 del presente Regolamento.

3. I componenti della Commissione che sono stati condannati per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero che ricevono un provvedimento di interdizione dai pubblici uffici o che perdono il godimento dei diritti civili e politici, decadono automaticamente dall'incarico di componente. Tali componenti non potranno essere riconfermati.

## **Articolo 11 – Norme di comportamento e sanzioni**

### **ARTICOLO NON PREVISTO NEL VIGENTE REGOLAMENTO**

1. I componenti delle commissioni, durante lo svolgimento delle sedute, sono tenuti ad osservare i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta. Durante lo svolgimento delle sedute i componenti hanno il diritto di esprimere opinioni, apprezzamenti, rilievi o suggerimenti che siano utili alla rilevazione dei prezzi. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, fermo restando l'osservanza delle norme del codice penale in materia.

2. Sono individuate le seguenti fattispecie di infrazioni e relative sanzioni:

a) infrazione di lieve natura, se un componente pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo comportamento la libertà della discussione e il regolare svolgimento della riunione. Le infrazioni di lieve natura sono sanzionate con la diffida, con l'eventuale sospensione immediata dalla riunione della Commissione per un periodo massimo di 2 sedute all'anno. La diffida con l'eventuale sospensione immediata dalla riunione della Commissione è disposta dal Presidente della Commissione e riportata per iscritto nel verbale delle sedute. Nel caso in cui la diffida superi il limite massimo di 2 volte all'anno, la reiterazione della fattispecie di infrazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste al successivo punto b).

b) infrazione di grave natura, nei casi in cui un componente provochi tumulti o evidenti disordini durante la riunione, o trascenda a vie di fatto o ad oltraggi nei confronti di altri componenti, del Presidente della Commissione o del Segretario, o divulghi informazioni, pareri, opinioni che possano ledere l'altrui reputazione tramite qualsiasi mezzo di pubblicità e/o comunicazione (e-mail, fax, siti internet, sms, etc.). Le infrazioni di grave natura sono sanzionate con i provvedimenti disciplinari della sospensione dalla Commissione per un periodo fino a tre mesi o della decadenza dalla Commissione.

3. La sospensione e/o decadenza dei componenti di cui al precedente comma 2 lett. b) è disposta dal Presidente della Commissione e diventa esecutiva trascorsi cinque giorni dalla formale comunicazione al componente interessato da parte del Presidente.

4. Il provvedimento di sospensione e/o decadenza è adottato previa istruttoria avviata da parte del Presidente, con il supporto del segretario e dell'Ufficio camerale competente, con il ricevimento della formale preventiva contestazione di addebito al componente interessato.

5. Entro sette giorni dal ricevimento della contestazione di addebito il componente interessato può chiedere di essere sentito e/o inviare una propria memoria di contestazione dell'addebito.

6. Conclusa l'istruttoria, il Presidente trasmette alla Giunta camerale il fascicolo contenente la segnalazione di infrazione da parte del componente, la preventiva contestazione di addebito, oltre a, se regolarmente e tempestivamente introdotti in istruttoria, la memoria del componente interessato e il verbale con le dichiarazioni orali sottoscritte rilasciate dal componente interessato che ha richiesto di essere sentito, ai fini dell'eventuale ricorso.

7. In ogni caso, l'istruttoria non può durare oltre trenta giorni dal suo avvio, pena l'archiviazione del procedimento.

---

## **Art. 8 - Funzionamento delle Commissioni Prezzi**

Le Commissioni Prezzi si riuniscono in via ordinaria, secondo il calendario determinato dal Presidente, per procedere alle rilevazioni di competenza, ed in via straordinaria quando se ne verifichi la necessità. Le convocazioni, sia ordinarie che straordinarie, avvengono a cura dell'Ufficio, che provvede a stilare l'ordine del giorno e ad inoltrare, anche via fax o con mezzi telematici, apposita comunicazione a tutti i componenti, con congruo anticipo ed allegando l'eventuale documentazione utile. Le riunioni ordinarie possono essere convocate tramite invio periodico del calendario dei lavori; eventuali variazioni in tale calendario, come il cambiamento di date o l'aggiunta di sedute non previste, vanno comunicate con le modalità sopra esposte.

Le riunioni delle Commissioni prezzi sono valide qualunque sia il numero di componenti presenti. Le decisioni sono assunte con voto palese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti espressi, prevale il voto del Presidente.

Quando il Presidente della Commissione risulta essere il Segretario Generale o un dipendente camerale, ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 5, in caso di parità dei voti espressi, la decisione sul punto oggetto della votazione è demandata al Presidente della Camera di Commercio. Tale decisione viene comunicata, quanto prima possibile, a tutti gli altri componenti della Commissione, anche con strumenti telematici. Il Presidente della Camera di Commercio in ogni caso può, ove lo ritenga opportuno, riconvocare, alla sua presenza, la Commissione.

E' facoltà di ogni componente della commissione fare verbalizzare il proprio voto contrario, o qualsiasi altra considerazione in merito agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.

E' ammessa l'acquisizione tramite contatto telefonico o con mezzi telematici di pareri ed indicazioni di prezzo provenienti da esperti impossibilitati ad intervenire alle riunioni; tali segnalazioni sono raccolte a cura dell'Ufficio e riferite ai presenti dal Segretario della Commissione.

Nel caso di riunione deserta oppure quanto l'accertamento dei prezzi risulti per qualsiasi motivo impossibile da effettuarsi, il Presidente della Commissione conferma le quotazioni della rilevazione precedente.

## **Articolo 12 – Svolgimento delle sedute**

1. Le riunioni delle Commissioni si tengono presso la sede della Camera di Commercio. Possono aver luogo anche tramite videoconferenza o audioconferenza, purché vengano garantiti i requisiti di identificabilità del partecipante.

2. Non possono intervenire alle riunioni o presenziare come uditori persone non facenti parte delle Commissioni stesse, se non espressamente autorizzate dal Presidente della Commissione.

3. La periodicità della rilevazione è deliberata dalla Giunta Camerale in occasione della nomina della Commissione.

4. La Commissione si riunisce sulla base del calendario di massima delle riunioni, stabilito dal Presidente. Nella stesura del calendario si terrà conto delle festività che, nel corso dell'anno, dovessero coincidere con il giorno di riunione prescelto e delle eventuali sospensioni di mercato nei periodi feriali. Nel corso dell'anno, la Commissione, all'unanimità, può comunque proporre, motivandole, eventuali variazioni di calendario e di luogo che si rendano necessarie per il verificarsi di circostanze impreviste di carattere operativo. Tali variazioni vanno comunicate al segretario della Commissione, che ne darà notizia a tutti i componenti con congruo anticipo.

5. Le riunioni sono valide quando è assicurata la rappresentanza delle parti al fine di garantire il contraddittorio.

6. La bozza di verbale delle riunioni delle Commissioni viene redatta dal segretario e letta ai componenti, i quali possono richiedere di apportare modifiche. In mancanza di richieste di modifica il verbale diviene definitivo ed una sua versione sintetica – priva di nominativi e di dati sensibili – è pubblicata sul sito istituzionale della Camera di Commercio.

7. Il segretario verbalizzante non assume poteri accertatori e controllori autonomi, limitandosi a verbalizzare quanto rilevato, fatto rilevare e riferito dai componenti la Commissione.

8. Nei verbali delle Commissioni prezzi deve sempre essere riportato chiaramente l'intervallo temporale a cui si riferiscono i prezzi rilevati. Al fine di garantire la massima trasparenza delle sedute, è facoltà di ogni componente fare verbalizzare la propria proposta o qualsiasi altra considerazione in merito agli argomenti oggetto di

discussione.

9. La tenuta dei verbali è a cura del segretario, che provvede ad archivarli telematicamente.

**ARTICOLO NON PREVISTO  
NEL VIGENTE REGOLAMENTO**

**Articolo 13 – Procedure di rilevazione dei prezzi**

1. La rilevazione dei prezzi è organizzata sulla base di criteri oggettivi, verificabili e pubblici, come indicati nei commi successivi. Essa si riferisce sempre a transazioni avvenute in periodi precedenti rispetto alla data della riunione della Commissione e non assume in alcun caso la connotazione di quotazione fissata per transazioni future. Il periodo di riferimento deve essere espressamente riportato nel listino pubblicato.

2. L'Ufficio camerale competente, anche avvalendosi di report realizzati da Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a., fornisce prima della riunione ai componenti informazioni e dati che abbiano come oggetto le dinamiche dei prezzi (produzione, consumi, commercio con l'estero, andamento storico dei prezzi rilevati dalla Commissione etc.), che siano di fonte certa, attendibile ed accreditata dalla Commissione, e che siano riferiti a dinamiche in atto a livello internazionale e/o nazionale e/o regionale nei mercati delle merci di cui dovranno essere rilevati i prezzi.

3. L'Ufficio camerale competente mette a disposizione dei componenti il report di cui al comma 2, anche attraverso un'area riservata del sito ufficiale della Camera di Commercio, secondo modalità e tempistiche stabilite dal Presidente della Commissione.

4. Il Segretario, all'inizio riunione o comunque nel corso della stessa, provvede a raccogliere le indicazioni di mercato dei singoli componenti della Commissione, preferibilmente in modo individuale, e ad elaborare:

a) un prezzo medio minimo, derivante dalla somma tra la media aritmetica semplice di tutti gli scostamenti dal prezzo medio minimo della precedente rilevazione comunicati dai componenti – escludendo, laddove esistenti, il valore più alto e il valore più basso tra quelli indicati – e il medesimo prezzo medio minimo della precedente rilevazione;

b) un prezzo medio massimo, derivante dalla somma tra la media aritmetica semplice di tutti gli scostamenti dal prezzo medio massimo della precedente rilevazione comunicati dai componenti – escludendo, laddove esistenti, il valore più alto e il valore più basso tra quelli indicati – e il medesimo prezzo medio massimo della precedente rilevazione.

5. I dati e le informazioni di cui al comma precedente sono comunicati sinteticamente dal segretario ai componenti ad inizio riunione. A tale fase possono contribuire gli esperti esterni di cui



all'art. 8 comma 5 con appositi dati e informazioni.

6. Dopo la comunicazione sintetica da parte del segretario, il Presidente comunica ai componenti i prezzi elaborati secondo le modalità di cui al comma 4, ed avvia la discussione tra i componenti, fungendo da moderatore e garantendo il contraddittorio tra le parti.

7. A conclusione della discussione di cui al comma precedente, della quale è redatto verbale secondo le modalità di cui precedente articolo 12, il Presidente provvede per ognuna delle voci merceologiche oggetto di rilevazione ad ufficializzare i prezzi rilevati.

8. Il segretario provvede a compilare il listino sulla base dei prezzi ufficializzati dal Presidente ai fini della successiva pubblicazione secondo le modalità indicate all'articolo 4.

---

---

## **PARTE TERZA – PREZZI RILEVATI D’UFFICIO DALLA CAMERA DI COMMERCIO**

### **Articolo 14 – Criteri della rilevazione d'ufficio**

1. Nel caso di rilevazione diretta, di cui all'articolo 3, lettera b), vi procede l'Ufficio camerale competente interpellando un congruo numero di unità produttive e commerciali operanti nei settori oggetto di rilevazione e rappresentative del settore stesso.

2. Si considerano rappresentative le aziende che trattano con continuità gli acquisti o le vendite delle merci alle quali si riferiscono i prezzi.

3. L'individuazione delle aziende da parte dell'Ufficio camerale competente deve avvenire in modo che tutta la filiera delle merci oggetto di rilevazione sia adeguatamente rappresentata.

4. La periodicità della rilevazione viene determinata secondo le modalità definite dall'art. 12 del presente Regolamento.

**PARTE NON PREVISTA  
NEL VIGENTE REGOLAMENTO**

## **Articolo 15 – Modalità di rilevazione e diffusione**

1. La rilevazione d'ufficio dei prezzi avviene a mezzo di appositi modelli di rilevazione redatti dall'Ufficio camerale competente e sottoposti alle unità produttive o commerciali individuate.

2. La rilevazione può avvenire a mezzo di una o più delle seguenti modalità:

a) mediante intervista, anche telefonica, ad opera di un funzionario dell'Ufficio camerale competente;

b) mediante invio a mezzo posta elettronica all'Ufficio camerale competente del modello di rilevazione debitamente compilato e firmato dalla persona responsabile dell'azienda;

c) mediante compilazione da parte dell'azienda del modello di rilevazione in un'area riservata del sito ufficiale della Camera di Commercio.

3. L'Ufficio camerale competente provvede a raccogliere i dati dalle aziende e ne verifica, ove possibile, la coerenza rispetto all'andamento complessivo del locale mercato e di altre piazze particolarmente significative.

4. Sulla base dei dati raccolti l'Ufficio camerale competente provvede per ognuna delle voci merceologiche oggetto di rilevazione ad elaborare un prezzo medio minimo e un prezzo medio massimo con i criteri di cui all'art. 2, comma 3, del presente Regolamento.

5. L'Ufficio camerale competente provvede a compilare il listino sulla base dei prezzi rilevati secondo le modalità di cui al precedente comma ai fini della successiva pubblicazione in base a quanto indicato all'articolo 4 del presente Regolamento.

## **Articolo 16 – Rilevazione in forma associata**

1. Nel caso in cui la Camera di Commercio ritenga di interesse per gli operatori effettuare le rilevazioni dei prezzi avendo a riferimento un territorio più ampio di quello provinciale, ovvero nel caso gli operatori sul territorio della singola Camera di Commercio non presentino una numerosità sufficiente per garantire la consistenza della rilevazione d'ufficio, la Camera di Commercio può svolgere tale rilevazione congiuntamente ad altre realtà camerali in conformità a quanto previsto all'art. 2 della Legge n. 580/1993 e ss.mm.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Dr Massimo Ziletti)**

**IL PRESIDENTE**  
**(Dr Giuseppe Ambrosi)**

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
"Codice dell'amministrazione digitale"